

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2501 del 29/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S. per l'impianto destinato ad attività di Produzione funghi,sito in Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10, Loc. Tintoria
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2578 del 29/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.** per l'impianto destinato ad attività di Produzione funghi, sito in Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10, Loc. Tintoria.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.** (C.F. 02806471203 e P.IVA 0286471203) per l'impianto destinato ad attività di Produzione funghi, sito in Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10, Loc. Tintoria., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lett c) del DLGS 152/2006** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Minerbio}.
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.** (C.F. 02806471203 e P.IVA 0286471203) con sede legale in Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10, Loc. Tintoria per l'impianto sito in Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10, Loc. Tintoria ha presentato, nella persona di Ivan Muccinelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 19/04/2019 (Prot. n. 8787) e in data 26/04/2019 (Prot. n. 9075 e 9076) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 9143 del 29/04/2019 (pratica SUAP n. 8781/2019), pervenuta agli atti

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

di ARPAE-AACM in data 29/04/2019 al PG/2019/66435 e confluito nella **Pratica SINADOC 14928/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2019/85573 del 30/05/2019, ha provveduto a richiedere integrazioni documentali ai fine di poter esprimere un motivato parere ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14819 del 05/07/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/07/2019 al PG/2019/105846, ha trasmesso la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta alla domanda di AUA e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2019/113112 del 12/07/2019, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 18437 del 29/08/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/08/2019 al PG/2019/133434, ha sospeso il procedimento amministrativo a seguito della richiesta di integrazioni documentali del Comune di Minerbio alla domanda di AUA e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 24051 del 12/11/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/11/2019 al PG/2019/173675, ha sospeso il procedimento amministrativo a seguito della richiesta di integrazioni documentali del Consorzio della Bonifica Renana alla domanda di AUA e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 3152 del 19/02/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2020 al PG/2020/26607, ha ulteriormente sospeso il procedimento amministrativo a seguito della richiesta di adeguamenti impiantistici e documentali del Consorzio della Bonifica Renana alla domanda di AUA e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 5702 del 25/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/03/2020 al PG/2020/45691 ha trasmesso la documentazione integrativa pervenuta a fine di poter esprimere il parere degli enti al rilascio dei titoli abilitativi richiesti ivi compresa la documentazione tecnica richiesta dal Consorzio della Bonifica Renana al fine del rilascio della concessione idraulica per lo scarico diretto nello Scolo Fossadone.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 7313 del 07/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/05/2020 al PG/2020/66803, ha trasmesso nulla osta ambientale e urbanistico con prescrizioni del Comune di Minerbio del 06/05/2020 (Prot. n. 4933) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il

Comune di Minerbio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, che il Consorzio della Bonifica Renana, provvederà con separato atto al rilascio della Concessione Idralica alla società che sarà obbligata al rispetto di quanto in essa contenuto, acquisiti i restanti pareri di competenza di ARPAE AACM per la classificazione delle emissioni in atmosfera che risultano compatibili con la normativa vigente e per l'utilizzazione agronomica del substrato di produzione a fine ciclo, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 172,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.
- Allegato C - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 21/05/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.
Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lett c) del D.Lgs.152/2006 in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico (denominato S1) in fosso poderale di acque industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lett c) del D.Lgs. 152/2006 costituito dall'unione delle ACQUE REFLUE INDUSTRIALI originate dal ciclo produttivo (acque di sanificazione e pulizia serre di coltura, condense delle celle frigorifere, reflui di lavaggio mezzi aziendali, ACQUE REFLUE DOMESTICHE originate dai servizi igienici e locale mensa per gli addetti all'attività, oltre alle civili abitazioni presenti, ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (originate dal dilavamento delle porzioni di piazzale soggette ad attività "sporcanti") preventivamente sottoposte a trattamento mediante sistemi dedicati ed adeguatamente dimensionati, per poi essere immesse nel reticolo idrografico superficiale previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento conforme alla normativa vigente. Per loro natura e ai fini della loro classificazione le acque di prima pioggia sono classificate acque meteoriche di dilavamento mentre le acque di seconda pioggia e le meteoriche pluviali sono da intendersi come acque meteoriche;

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- **Scarico (denominato S2)** di acque meteoriche costituito dalle acque di seconda pioggia e le meteoriche dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. Tale scarico in uscita dal bacino di laminazione si immette direttamente nello Scolo Consorziale Fossadone di competenza del Consorzio della Bonifica Renana al quale è stata presentata apposita domanda di Concessione

Prescrizioni

1. I reflui domestici originati nel “fabbricato vendita”, dopo trattamento primario, vengano recapitati al trattamento secondario, confluendo al comparto 3 vasca di accumulo reflui per omogenizzazione e pre-decantazione e non convogliati nella linea delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche di piazzale, per confluire al pozzetto scolmatore situato in testa al vano di accumulo di prima pioggia;
2. Le acque meteoriche raccolte dai pluviali che confluiscono all'interno della rete fognaria (3 del fabbricato di via Mora civico 36, tutti i pluviali del coperto del fabbricato retrostante, 4 pluviali originati dal coperto del fabbricato “4” e la porzione di pluviali del coperto del fabbricato identificato al Foglio 10 Mappale 241) devono essere recapitate direttamente in acque superficiali o possono essere smaltite direttamente nel terreno ai piedi dei fabbricati, ma non devono immettersi negli impianti di depurazione;
3. La caditoia/canaletta a pavimento (riportata in planimetria della rete fognaria rev. 02 del 17/06/2019 circa al centro del fabbricato, lato est, che raccoglie anche 5 pluviali) fisicamente collegata alla linea acqua bianche che recapita direttamente in S1, sia chiusa/coperta e non un grigliato;
4. L'area esterna di piazzale lungo il lato ovest e parte del lato sud del fabbricato Mappale 211 (le cui caditoie non risultano fisicamente collegate all'impianto di trattamento di prima pioggia e che recapitano direttamente in acque superficiali, fosso di scolo poderale, mediante 4 punti di scarico) non sia utilizzata per effettuare attività “sporcanti” o deposito di materie prime e/o rifiuti che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006.
5. Il pozzetto di Ispezione campionamento situato a valle dei due impianti di trattamento, permetta il prelievo di entrambe i reflui per caduta;
6. Siano installati idonei dispositivi manuali di intercettazione dello scarico (paratie) sulla rete delle acque meteoriche di dilavamento, zona utilizzata per il lavaggio dei mezzi, a monte della suddivisione tra prima e seconda pioggia e sulla condotta delle acque meteoriche di seconda pioggia che recapitano nel bacino di laminazione denominato di rinaturalizzazione e riutilizzo acque piovane, a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore, in caso di eventi accidentali.
7. Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria a servizio dell'impianto, rispetto a quanto riportato nella planimetria rete fognaria rev. 02 del 17/06/2019 esaminata, dovrà essere comunicata all' Autorità competente, per l'eventuale aggiornamento dell' atto di autorizzazione;
8. I comparti di decantazione/disoleazione a servizio dell'area di lavaggio autocarri, i vani di sedimentazione finale situati a valle del comparto di ossidazione dei due impianti di depurazione, le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori a servizio delle civili abitazioni e il disoleatore del locale autorimessa dovranno essere soggetti a periodica manutenzione, i fanghi estratti dovranno essere correttamente smaltiti mediante Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo
9. Immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore deve essere, se non già presente, installato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.

10. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST, Idrocarburi totali;
11. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
12. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - f) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - g) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
13. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Gestore dello Scolo Consorziale Fossadone identificato come corpo idrico ricettore dello scarico S2 originato dal bacino di laminazione a seguito della domanda di concessione ad esso presentata.
14. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

15. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
16. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
17. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA trasmessa al SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura in data 19/04/2019 (prot.n. 8787), in data 26/04/2019 (prot.n. 9075 e 9076) e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 14928/2019

Documento redatto in data 20/05/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.
Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in allegato alla Domanda di AUA dalla sig.ra Valentina Borghi, in qualità di Legale Rappresentante della **FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.**, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata la conformità al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Minerbio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 26/07/2007, in quanto nell'ambito dell'attività produttiva non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi o attività tali da comportare un superamento dei limiti di zonizzazione acustica previsti dalla Classe di appartenenza, così come prevista dalla tavola di zonizzazione acustica vigente.
- Visto che il Comune di Minerbio, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA trasmessa al SUAP dell'Unione delle Terre

di Pianura in data 19/04/2019 (prot.n. 8787), in data 26/04/2019 (prot.n. 9075 e 9076) e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 14928/2019

Documento redatto in data 20/05/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FUNGHI VALENTINA SOC.AGR. S.S.
Comune di Minerbio (BO), via Cantalupo n. 10

ALLEGATO C

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

L'attività produttiva della Società prevede, al termine di ogni ciclo produttivo, l'asportazione e la successiva utilizzazione agronomica del substrato di coltivazione dei funghi su terreni agricoli di proprietà della medesima Società. I dati relativi alla produzione di detto substrato e all'utilizzo agronomico sono dettagliati nella documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA e alle sue successive integrazioni.

Detta attività risulta essere compatibile come pratica agronomica, ma solo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, il quale pur riguardando prioritariamente l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, contiene norme, pratiche e limitazioni applicabili, per analogia, anche a detto materiale.

Sia ARPAE APAM con proprio parere tecnico del 12/07/2019, che il Comune di Minerbio con proprio Nullaosta del 23/08/2019, hanno evidenziato che l'utilizzazione agronomica del substrato possa avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dal suddetto Regolamento Regionale e a seguito dell'adozione da parte della Società degli adempimenti richiesti.

Pertanto l'attività di Utilizzazione agronomica del substrato e il suo stoccaggio e/o conseguente accumulo a piè di campo effettuato sempre a fini agronomici, può avvenire solo e sempre nel rispetto delle seguenti prescrizioni

Prescrizioni

1. La gestione del substrato esausto della coltivazione dei funghi, se avviato all'utilizzo agronomico, è soggetto ai requisiti tecnici previsti dalla normativa regionale vigente (Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 e s.m.i.);
2. Considerato il notevole quantitativo prodotto ad ogni ciclo produttivo di 30-35 giorni, al fine di evitarne l'accumulo in campo oltre i termini temporali e oltre i quantitativi ammessi dalla normativa vigente

- (quantitativo distribuibile in base al fabbisogno della coltura in campo e alla relativa estensione dei terreni a disposizione), l'Azienda deve individuare apposite e idonee aree di stoccaggio (interne/esterne allo stabilimento in esame), contemplate negli atti autorizzativi rilasciati.
3. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
 4. In caso di impossibilità all'utilizzo del Portale Gestione Effluenti della Regione Emilia Romagna per l'inserimento dei dati richiesti, in analogia a quelli desumibili da un'attività di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, la Società è obbligata a rendere disponibili detti dati mediante la redazione di un'esauritiva e dettagliata relazione tecnica, in sostituzione della comunicazione prevista, contenente tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dell'attività.
 5. L'utilizzo agronomico del substrato, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
 6. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
 7. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
 8. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA trasmessa al SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura in data 19/04/2019 (prot.n. 8787), in data 26/04/2019 (prot.n. 9075 e 9076) e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 14928/2019

Documento redatto in data 20/05/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.